

Pubblicato il 08/07/2020

**N. 01318/2020 REG.PROV.CAU.**

**N. 01961/2020 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1961 del 2020, proposto da

Comune di Sparanise, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Fianza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Marzocchella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Santa Lucia 81; Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Caserta e Benevento, Provincia di Caserta, Ministero dell'Interno, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Ente Idrico Campano, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta, Asl 104 - Caserta 1 non costituiti in giudizio;

Arpac, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sara Cimino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Consorzio Asi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Tartaglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***nei confronti***

Garden S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Renato Labriola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***per l'annullamento:***

a) del Decreto Dirigenziale n. 38 del 27/02/2020 con il quale la Regione Campania ha rilasciato alla ditta Garden srl “autorizzazione unica per la realizzazione e gestione di un nuovo impianto per la produzione di ammendanti agricoli da rifiuti non pericolosi, nonché per le emissioni in atmosfera ex art. 269 co. 2 da ubicare in Sparanise (CE) zona ASI”;

b) della determinazione conclusiva della conferenza del 12.02.2020 (prot. n. 93174 del 13/02/2020) e di tutti i verbali della Conferenza di Servizi relativi alle precedenti sedute del 3/04/2019 (prot. n. 216967 del 3/04/2019), del 9/10/2019 (prot. reg. n. 608478 del 10/10/2019) e del 27/01/2020 (prot. reg. n. 57209 del 28/01/2020);

c) del parere tecnico n. 16/NB/20 del 10/02/2020 (acquisito al prot. reg. n. 91166 del 12/02/2020) nella parte in cui l'ARPAC ha ritenuto il progetto conforme per gli aspetti di competenza;

d) del parere favorevole prot. n. 35526/UOPC2239 dell'11/02/2020 (acquisito al prot. reg. n. 89224 dell'11/02/2020) espresso dall'ASL Caserta;

e) dei pareri favorevoli prot. n. 9648-P del 15/07/2019 (acquisito al prot. reg. n. 450805 del 16/07/2019) e prot. n. 649-P del 16/01/2020 (acquisito al prot. reg. n.

35960 del 20/01/2020) espressi della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento;

f) del parere favorevole del Consorzio ASI di Caserta, ove acquisito per silenzio-assenso ai sensi dell'art. 14-ter comma 7 della Legge 241/1990 dall'Amministrazione procedente alla conferenza dei servizi del 12.02.20;

g) del decreto dirigenziale n. 148 del 5/11/2018 con il quale la Regione Campania ha stabilito di escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, su conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nella seduta del 09/10/2018, il progetto proposto dalla Garden srl;

h) di tutti i verbali relativi ai lavori della Commissione VIA-VAS-VI ivi compreso quello relativo al parere espresso nella seduta del 9/10/2018;

i) di tutti gli atti presupposti, preordinati e connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, della Garden S.r.l., dell'Arpac e del Consorzio Asi;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2020, tenuta da remoto ai sensi del D.L. 18/2020 e succ. mod., il dott. Fabio Maffei e uditi i difensori come verbale;

Ritenuto che, prescindendo dalla valutazione del fumus delle proposte censure e nella valutazione degli opposti interessi, non appare, allo stato, sussistere il pericolo di un pregiudizio grave ed imminente in danno del ricorrente Comune, attesa la

natura doppiamente condizionata dell'impugnato provvedimento sia al conseguimento della concessione del suolo da parte del Consorzio ASI, sia all'esecuzione delle prescritte indagini archeologiche;

Rilevato che l'eventuale pregiudizio al tutelato interesse ambientale non può essere ricondotto alla mera attività costruttiva dell'impianto, come preteso dal ricorrente, richiedendosi viceversa l'inizio dell'attività di smaltimento di rifiuti che, secondo le imposte prescrizioni, dovrà avere inizio nel termine di 18 mesi dal conseguimento di un efficace titolo abilitativo;

Ritenuto, pertanto, che l'amministrazione resistente abbia emesso l'impugnato provvedimento nel rispetto del principio per cui "...costituisce inutile aggravio procedurale (perché non bilanciato da una sufficiente ragione di interesse pubblico) l'arresto di un procedimento, che può invece proseguire sotto la condizione sospensiva del perfezionamento di altra procedura presupposta" (cfr.: Cons. Stato, Sez. VI, 10 dicembre 2015, n. 5615; sez. IV, 25 giugno 2013, n. 3447; Cons. Stato, Sez. IV, 19 aprile 2018, n. 2366);

Ritenuto, in definitiva, di dover respingere la proposta domanda cautelare;

Considerato che, in ragione della natura sensibile degli interessi coinvolti, le spese della presente fase cautelare possono essere interamente compensate tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli (Sezione Quinta), respinge la domanda cautelare;

compensa le spese della presente fase cautelare;

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio, riunita mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 84 comma 6 D.l. 18/2020, del giorno 7 luglio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Maria Abbruzzese, Presidente

Diana Caminiti, Consigliere

Fabio Maffei, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Fabio Maffei**

**IL PRESIDENTE**

**Maria Abbruzzese**

**IL SEGRETARIO**